



TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

SEZIONE IV FAMIGLIA

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

ORDINE DI SERVIZIO

Il Presidente di Sezione

richiamato il verbale di riunione *ex art. 47 quater* O.G., in data 30 marzo 2018, cui hanno partecipato oltre al Presidente di Sezione, i Giudici Tutelari, Dott. Domenico Pellegrini e Dott. Paolo Viarengo;

rilevato che, all'esito di tale riunione, è stato approvato un documento, elaborato dal Dott. Pellegrini, che costituisce oggetto del presente ordine di servizio riguardante le problematiche in materia di accesso agli atti e di visibilità nell'ambito del processo civile telematico in materia di procedure di amministrazione di sostegno, con particolare riguardo alle conseguenze derivanti dall'avvenuta costituzione di parti private;

rilevato che gli atti delle procedure di amministrazione di sostegno non sono atti pubblici;

rilevato che trattasi, viceversa, di atti riservati che attengono alla sfera privata dei soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno i quali, in conseguenza dell'adozione della misura di protezione, non perdono la capacità giuridica e devono, quindi, essere tutelati da indebite intromissioni di terzi;

rilevato, inoltre, che tra i dati raccolti nel corso del procedimento giudiziario vi sono anche dati "sensibili" (e precipuamente, ma non solo, quelli personali idonei a rivelare lo stato di salute), che non possono essere diffusi e possono essere comunicati solo nei limiti espressamente previsti da disposizioni di legge anche in applicazione dell'art. 2 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che impone che i dati personali raccolti nella procedura giudiziaria siano trattati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, e dell'art. 1 della medesima legge, secondo cui il beneficiario della amministrazione di sostegno "ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano";

ritenuto, pertanto, che è prioritario e indispensabile salvaguardare la *privacy* degli amministrati e che occorre garantire il rispetto del divieto di divulgazione verso terzi (anche tenuto conto che per i "dati

sensibili” attinenti alla salute è vietata in ogni caso ogni divulgazione ai sensi dell’art. 22, comma 8, e 26, comma 5, del citato decreto legislativo);

ritenuto che non sussiste un diritto di soggetti diversi dall’amministratore di sostegno e dallo stesso beneficiario ad accedere agli atti dell’amministrazione di sostegno, motivo per cui l’accesso di qualunque altro soggetto deve essere preventivamente autorizzato dal giudice tutelare;

ritenuto che tale principio debba essere garantito in ogni fase del procedimento di amministrazione di sostegno;

rilevato, a tale proposito, che in base all’art. 713 c.p.c. i soggetti indicati nel ricorso, diversi dal beneficiario, non sono parti del procedimento ma “informatori necessari” e che, quindi, essi non hanno un diritto a costituirsi nel procedimento e a conoscerne tutti gli atti senza una preventiva delibazione del giudice;

rilevato che tali regole richiedono una specifica declinazione nell’ambito del processo civile telematico (PCT) che ha introdotto il trattamento dei documenti in formato digitale e la loro conservazione nei sistemi informatici del Tribunale;

rilevato, in particolare, che l’attuale sistema informatico, realizzato dal Ministero della Giustizia per la gestione del procedimento relativo alle amministrazioni di sostegno, è una diretta derivazione del sistema già progettato per il contenzioso ordinario e la volontaria giurisdizione in genere: in altri termini il sistema informatico realizzato, in uso presso gli uffici giudiziari, non fornisce alcuno strumento per garantire la selezione tra dati ostensibili e dati non ostensibili, in quanto è un sistema conformato all’applicazione delle regole del contraddittorio e, quindi, della piena conoscenza degli atti tra tutte le parti costituite proprio del processo civile ordinario: con la conseguenza che, qualora uno degli “informatori necessari” provveda a costituirsi per mezzo di un avvocato nel procedimento di amministrazione di sostegno, di fatto ottiene l’accesso in modalità telematica all’intero insieme di “dati” della procedura (e quindi a tutti gli atti e documenti non essendo possibile applicare alcun filtro, anche parziale, sui documenti archiviati digitalmente nel sistema);

rilevato che tale problematica si manifesta, in maniera ancora più grave, anche nella fase successiva alla nomina dell’amministratore di sostegno definitivo, in quanto le parti costituite nella fase iniziale per mezzo di un difensore continuano ad avere visibilità su tutti gli atti successivi dell’amministrazione di sostegno, e possono conoscere ed estrarre tutti gli atti dell’amministrazione di sostegno successivi alla nomina dell’amministratore medesimo;

ritenuto che, non essendo disponibili funzioni del sistema informatico idonee a limitare la visibilità degli atti e dei documenti per categorie di persone o per fasi processuali, si impone l’adozione di scelte organizzativo-informatiche a tutela della riservatezza degli atti e in applicazione dei principi sopra delineati, sfruttando le possibilità offerte dalla creazione di sub-procedimenti;

ritenuto di dover distinguere tali misure tra la fase “decisoria” e la fase “gestoria” del procedimento in quanto

a) il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può essere presentato anche da soggetti terzi rispetto al beneficiario e la costituzione telematica di tali soggetti, enti pubblici o parenti, dà

origine al procedimento stesso; proprio i documenti prodotti dai ricorrenti, del resto, devono essere resi visibili al beneficiario che può a sua volta costituirsi telematicamente.

b) gli altri soggetti che spesso chiedono di costituirsi in tale fase sono normalmente parenti stretti del beneficiario e la loro costituzione è normalmente accompagnata dalla produzione di documenti che diventano oggetto di contraddittorio durante l'udienza;

c) l'unica soluzione praticabile, quella di inserire gli eventuali altri soggetti costituiti in tale fase nell'ambito di sub-procedimenti, determinerebbe, nel caso di plurime costituzioni, una situazione difficilmente gestibile dalla cancelleria anche tenuto conto delle scarse risorse disponibili.

Ritenuto, conseguentemente, che, per la fase decisoria, si debba permettere l'iscrizione di tutti i soggetti costituiti nel procedimento principale;

ritenuto che in tale fase, peraltro, ogni istanza proveniente dall'amministratore di sostegno provvisorio dovrà essere inserita in appositi sub-procedimenti, in modo che tali atti siano visibili solo al giudice tutelare e al beneficiario stesso se costituito; viceversa, i rendiconti dovranno essere inseriti nel fascicolo principale al fine di rendere immediatamente intelligibile l'evoluzione delle vicende della misura di protezione;

ritenuto, invece, che, una volta conclusa la fase "decisoria" del procedimento, ossia una volta che il giudice abbia assunto la propria decisione in ordine alla nomina dell'amministratore di sostegno definitivo, il procedimento principale dovrà diventare visibile solo al beneficiario e all'amministratore di sostegno;

rilevato che la creazione di un secondo procedimento, di gestione della misura, con un nuovo numero di registro, appare oltremodo complesso per la cancelleria e farebbe, comunque, perdere la memoria storica di quanto avvenuto durante la fase "decisoria" (caratterizzata, spesso, da numerosi atti compiuti dall'amministratore provvisorio), così che l'unica soluzione fattibile è l'eliminazione dal procedimento principale di tutte le parti costituite ad eccezione del beneficiario e dell'amministratore di sostegno;

ritenuto che la visione telematica del procedimento è possibile solo se la parte è costituita con un avvocato e che, quindi, allo stato appare sufficiente l'eliminazione dell'indicazione degli avvocati che assistevano le varie parti costituite;

ritenuto che la memoria storica del fatto che la parte era costituita con un avvocato è garantita dall'archiviazione delle istanze scansionate nel registro, ed è sufficiente eventualmente l'inserimento di una annotazione nel campo note gestito dal Sicid.

P.Q.M.

Sentiti i giudici tutelari e il personale di Cancelleria dell'Ufficio Tutela,

dispone l'adozione delle seguenti misure organizzativo-informatiche:

a) nella fase "decisoria" iniziale del procedimento, ossia dalla presentazione del ricorso fino alla nomina dell'amministratore definitivo, tutte le parti che hanno diritto di interloquire nel procedimento perché convocate all'udienza *ex art. 713 c.p.c.*, oltre al ricorrente al beneficiario e, eventualmente,

all'amministratore di sostegno provvisorio, vanno iscritte nel procedimento principale e, se assistite da un difensore, va permessa la loro costituzione telematica;

b) in questa fase le istanze dell'amministratore di sostegno vanno sempre iscritte come sub-procedimenti, in modo da limitarne la visibilità solo al giudice tutelare e al beneficiario stesso, mentre i rendiconti dovranno essere inseriti nel fascicolo principale al fine di rendere immediatamente intellegibile l'evoluzione delle vicende della misura di protezione;

c) qualora lo svolgimento dell'udienza venga delegata ad un giudice onorario, il procedimento dovrà essere assegnato allo stesso con la sostituzione provvisoria del giudice titolare in modo che lo stesso possa avere piena conoscenza degli atti e possa gestire la predisposizione delle bozze dei provvedimenti anche dopo la chiusura dell'udienza;

d) durante la fase in cui il procedimento è temporaneamente assegnato al giudice onorario, vanno iscritte nei sub-procedimenti tutte le istanze che pervengano dall'amministratore di sostegno o da terzi: tali sub-procedimenti vanno assegnati al magistrato ordinario titolare del procedimento in modo che siano visibili allo stesso anche se il procedimento principale è assegnato al magistrato onorario. Fanno eccezione a tale regola solo le istanze di rinvio dell'udienza, gestita dal giudice onorario, che andranno inserite nel procedimento principale in modo che siano immediatamente visibili al magistrato onorario che gestisce l'udienza stessa;

e) dopo la chiusura della fase "decisoria", ossia dopo la nomina dell'amministratore di sostegno definitivo, poiché non è possibile gestire informaticamente la fase successiva distinguendo tra le parti che hanno diritto ad accedere al fascicolo informatico e quelle che tale diritto non hanno, si deve disporre sempre e comunque l'estromissione delle parti costituite; tale estromissione deve essere eseguita dalla cancelleria mediante la cancellazione del difensore costituito delle altre parti in modo da impedire l'accesso telematico indebito agli atti della procedura; il fascicolo rimarrà quindi visibile solo all'amministratore di sostegno. Va estromesso anche il difensore che eventualmente abbia seguito l'amministrato durante la fase "decisoria", in quanto tale costituzione si deve ritenere ammessa solo per assistere l'amministrato nella fase in cui viene decisa la nomina dell'amministratore di sostegno.

f) nel caso di costituzioni successive alla nomina dell'amministratore di sostegno da parte di terzi, l'inserimento nel sistema informatico della parte costituita dovrà avvenire solamente mediante annotazione nello storico del procedimento dell'avvenuta costituzione della parte e senza inserimento dell'avvocato tra le parti (che hanno visibilità del procedimento);

g) nel caso invece in cui l'amministrato nomini un difensore durante la gestione dell'amministrazione di sostegno, al fine di chiedere la revoca dell'amministrazione di sostegno medesima, l'avvocato sarà inserito quale parte del procedimento principale salvo diversa valutazione del giudice tutelare

h) l'eventuale accesso al procedimento principale da parte di persone diverse dall'amministratore di sostegno, dovrà essere sempre autorizzato preventivamente dal giudice tutelare a cui la cancelleria deve sottoporre la relativa istanza prima di rendere visibile il fascicolo digitale.


i) Le regole di cui sopra non riguardano il Pubblico Ministero, cui vanno sottoposti tutti gli atti dell'amministrazione di sostegno per l'esercizio delle proprie prerogative, che potrà comunque accedere in via telematica agli atti del procedimento mediante la *consolle* del Pubblico Ministero.

Si dispone la comunicazione del presente ordine di servizio al Presidente del Tribunale, ai Giudici Tutelari, ai Magistrati Onorari del Tribunale di Genova assegnati all'Ufficio Tutela, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, all'Associazione Genovese Amministratori di Sostegno (A.G.A.S.), all'Ufficio delle Relazioni con il Pubblico (URP).

Genova, 23 aprile 2016.

Il Presidente di Sezione

Dott. Francesco Mazza Galanti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Mazza Galanti', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

